

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 agosto 2005

Determinazione della nuova misura mensile dell'assegno di incollocabilita', con decorrenza 1° luglio 2005.

G.U. 12 novembre 2005, n. 264, Serie generale

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che dispone, fra l'altro, la rivalutazione dell'assegno di incollocabilita' di cui all'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, con cadenza annuale;

Vista la delibera n. 332 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 6 luglio 2005, che ha proposto il nuovo importo dell'assegno di cui si tratta con decorrenza 1° luglio 2005 sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta fra il 2003 e il 2004, registrata dall'ISTAT e risultata pari al 2 per cento;

Considerato che la delibera suddetta ha tenuto conto, come per lo scorso anno, delle indicazioni contenute nella circolare n. 66 del 10 luglio 2001, emanata dalla Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, per quanto riguarda la sussistenza dell'assegno di cui si tratta, le modalita' di erogazione dello stesso, nonche' i soggetti beneficiari, anche in presenza dell'evoluzione normativa concernente l'incollocabilita';

Ritenuto di determinare i nuovi importi dell'assegno di incollocabilita';

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2004;

Decreta:

Con decorrenza 1° luglio 2005, l'importo mensile dell'assegno di cui in premessa e' determinato nella misura di euro 214,64.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.